		i.
	COMUNE DI MEDICINA	
	Provincia di Bologna	
	Contratto di concessione in uso	
Ampliame	ento Casa Residenza Anziani di proprieta' del Comune	di
Medicina,	sito in via Biagi, 1 nel Comune di Medicina (BO) - concessio	ne
in uso all'A	Azienda Servizi alla Persona per la gestione della porzione	di
immobile u	unitamente all'adiacente Casa Residenza Anziani	
L'anno 201	15 (duemilaquindici), il giorno () del mese di maggio,	in
Medicina	(Bologna), presso la sede di questo Comune si so	no
volontariam	nente costituiti:	
- il Comune	e di Medicina (Bologna), Codice Fiscale 00421580374, avente se	de
legale in M	Medicina (BO), via Libertà 103 rappresentato dal Responsab	ile
Servizi alla	Persona D.ssa Bruna Cimati, autorizzato ad intervenire in virtù c	lei
poteri a lui	i conferiti con disposizione del c	he
dichiara di	agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Er	nte
rappresentat	ito;	
- 1'Azienda	Servizi alla Persona Circondario Imolese, Codice Fiscale e Part	ita
Iva 0279950	661200, avente sede legale in Castel San Pietro Terme (Bologna	a),
via Matteot	tti n. 77, rappresentato dal Direttore, dott.ssa Stefania Dazzani,	a
ciò autorizz	zata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.	
del	e che dichiara di agire esclusivamente in nome, p	<u>er</u>
conto e nell'	l'interesse dell'Ente rappresentato, di seguito anche concessionari	.0
	PREMESSO	
- che l'A	Asp è subentrata all'Ipab Istituzioni di Assistenza Riunite	di
Medicina, 1	proprietaria e gestore della Casa Protetta di Medicina co	on
	1	

	decorrenza 01/01/2008,	
	- che con determinazioen dirigenziale nr 706 del 29/12/2014 e successive	
W	integrazioni il Nuovo Circondario Imolese ha accreditato definitivamente il	
	servizio di CRA Medicina all'Asp	
	- che con Delibera di Assemblea dei Soci n. 7 del 06.08.2014 l'ASP	
	autorizzava la costituzione di un diritto di superficie a titolo gratuito a favore	
	del Comune di Medicina (BO), nonché la costituzione del corrispondente	
	vincolo di destinazione, su un'area urbana di mq. 2330, adiacente all'esistente	
	Casa Residenza Anziani (ex Casa Protetta) al fine di poter accedere al	
	finanziamento dei contributi residui regionali degli interventi destinati a	
	strutture socio assistenziali e socio sanitarie ai sensi dell'art. 48 L.R. 2/2003 e	
	art. 10 c. 2 della L.R. 5/2004, per la costruzione di un fabbricato che il	
	Comune vincolava a destinare all'ampliamento dell'esistente struttura della	
	Casa Residenza Anziani (ex Casa Protetta) di Medicina proprietà dell'ASP;	
	- che, in data 25.08.2014, con atto a rogito del Notaio dr. Maria Antonella	
	Trona con sede in Castel San Pietro - Repertorio n. 8357 Raccolta n. 3365 -	
	tale diritto è stato costituito, per la durata di anni 23 (ventitre) con decorrenza	
	dal 29 agosto 2014 e termine al 29 agosto 2037;	
	- che ai fini della realizzazione di tale progetto [prevedere il superamento	
	delle camere a tre letti presenti nell'adiacente Casa residenza Anziani, a cui	
<del> </del>	l'ampliamento risulta strettamente correlato e non dotato di propria autonomia	
	funzionale], in fase di accordi intercorsi tra il Comune e l'ASP, veniva	
	demandato a successivi atti la regolamentazione circa l'utilizzo del corpo di	
	fabbricato realizzato e del finanziamento delle spese di manutenzione e	
	gestione dello stesso;	

	- che la realizzazione dell'intervento di ampliamento della struttura ha trovato	
	la volontà congiunta dell'ASP Circondario Imolese e del Comune di	
	Medicina, con una compartecipazione al finanziamento dell'opera da parte	
···	dell'ASP per quanto riguarda alcuni lavori integrativi e complementari	
	realizzati a cura e spese dell'Azienda stessa;	
	- che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta	
	Comunale n. del che costituisce titolo abilitativo alla costruzione	
	e attesta che la stessa rispetta la normativa vigente in materia urbanistica,	
	edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, prevista al paragrafo 6.1	
	Parte I "Disposizioni generali" della direttiva regionale di cui alla	
	deliberazione della Giunta regionale n. 564 del 01/03/2000, per la porzione di	
	immobile realizzata;	
	- che è avvenuta la conclusione dei lavori di costruzione dell'immobile e	
	conseguente emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del	
	Direttore Lavori, ing. Tommaso Pazzaglia, sottoscritto ed approvato dal	
	Responsabile del Procedimento, arch. Vittorio Giogoli, con propria determina	
	n. del , conservata agli atti degli Enti sottoscrittori unitamente	
	alla documentazione comprovante l'agibilità dell'immobile, che non viene	
	richiesta ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 15/2013 che sottrae l'opera in	
	questione all'iter procedurale di cui all'art. 23 della legge medesima,	
	trattandosi di opera pubblica. Come previsto dal suddetto articolo di legge, in	
	tale vece è stato redatto il verbale di validazione del progetto, di cui all'art.	
	112 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 che contiene il puntuale accertamento di	
	conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9,	
	comma 3, della suddetta legge e che sia allega al presente atto sotto l'Allegato	

	"A" al presente .
	TUTTO CIO' PREMESSO
	tra il Comune di Medicina e l'Azienda Servizi alla Persona Circondario
	Imolese, come sopra rappresentati, previa ratifica e conferma di quanto sopra
	da parte dei signori intervenuti, volendosi che il tutto formi parte integrante e
	sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula la presente scrittura
	privata da valere e da tenere in ogni miglior modo ed a tutti gli effetti di diritto
	e di ragione quale pubblico strumento e più precisamente:
	ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
	1.1- Il Comune di Medicina concede in uso gratuito all'Azienda Servizi
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	alla Persona Circondario Imolese (di seguito ASP), che accetta, tutti i locali e
	le pertinenze dell'immobile denominato 'ampliamento Casa Protetta' (di
	seguito ampliamento), immobile sito in Via Biagi n. 1, in Medicina,
	identificato catastalmente al catasto fabbricati del Comune di Medicina al Fg.
	180 particella 834 sub. 1 - cat. B/2 - consistenza 1541 mq - rendita 1.432,51,
	e rappresentato nelle planimetrie di cui all'Allegato "B" al presente contratto.
	L'immobile è soggetto a vincolo di destinazione costituito da atto unilaterale
	d'obbligo a firma del Responsabile LL.PP stipulato in data 10/12/2015,
	Repertorio 6122;
	ART. 2 – NATURA E DURATA DELLA CONCESSIONE
	L'immobile di cui al precedente articolo 1 viene concesso in uso gratuito con
	decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino alla validità dei
	rapporti di collaborazione tra il Comune di Medicina e l'Azienda Servizi alla
	Persona Circondario Imolese, e comunque non oltre al 29/08/2037, data dalla
	quale l'immobile entrerà nella piena proprietà dell'ASP; al fine di destinarne i

 locali a proprie attività istituzionali, nello specifico, attività socio-assistenziale	
 a carattere residenziale a favore di persone anziane non autosufficienti o	
 disabili.	
 Pertanto, il Comune consegna contestualmente al concessionario le chiavi	
 dell'immobile suddetto, intendendosi così adempiuta la consegna di cui	
 all'art.1803 del codice civile e perfezionato il presente contratto.	
 È fatta salva la facoltà delle parti di recedere mediante disdetta da comunicare	
 mezzo posta raccomandata o elettronica certificata con un preavviso minimo	
 di 12 mesi.	
 In accordo con le finalità di cui al precedente comma gli spazi	
 dell'ampliamento alla CRA potranno essere utilizzati dall'ASP per proprie	
 attività istituzionali o comunque connesse alle dette finalità anche tramite altri	
soggetti all'uopo autorizzati.	
 ART. 3 – FINALITA' E DISPOSIZIONI DEL CONCESSIONARIO	
 L'assegnazione in concessione è finalizzata alla realizzazione di attività	
 istituzionali dell'ASP quali attività socio-assistenziale a carattere residenziale	
a favore di persone anziane non autosufficienti o disabili prioritariamente per	
rispondere alle azioni programmate dal Nuovo Circondario Imolese, soggetto	
 territorialmente competente in tema di programmazione sociale e socio	
sanitaria e istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento di cui	
alla DGR 514/2009.	
 La gestione di tali attività - unitamente alla gestione dei locali - è	
completamente demandata all'ASP Circondario Imolese che, pertanto (salvo	
 quanto indicato al comma successivo), è formale "gestore" dell'ampliamento	
della CRA consegnatale.	

	Per essere coadiuvato nella gestione dell'ampliamento alla CRA e nella	
	realizzazione delle attività di cui al precedente comma, è facoltà dell'ASP	
	Circondario Imolese provvedervi direttamente tramite proprie risorse umane o	
	attraverso risorse private individuate secondo procedure di evidenza pubblica	
	e da disciplinare con separati atti, che non necessitano del preventivo	
<del></del>	consenso del Comune e comunque per un periodo non superiore alla durata	
	del presente atto.	
	L'ASP si impegna a tener informato il Comune dell'utilizzo della porzione di	
	struttura concessa, inviando una relazione biennale e - nelle occasioni	
	pubbliche - darà evidenza alla collaborazione intervenuta tra	
	l'Amministrazione e l'ASP per la costruzione/realizzazione della struttura	
· · · · ·	stessa.	
	ART. 4 – CONSEGNA E COMPLETAMENTO DEI LOCALI	
	L'immobile di cui in oggetto si intende consegnato a decorrere dalla data di	
	sottoscrizione del presente atto, contestualmente al quale avverrà la consegna	
	al comodatario delle chiavi per l'accesso ai locali.	
	L'immobile di cui in oggetto si ritiene consegnato quale composto dai locali e	
	pertinenze e corredato dalle dotazioni strumentali indicate in apposito	
	"Verbale descrittivo dello stato dei luoghi", di cui in allegato (Allegato "C").	
	Con il presente atto il Concessionario si impegna, inoltre, ad allestire gli	
	arredi per l'utilizzo dell'ampliamento, per le parti eventualmente mancanti al	
	momento della consegna stessa dei locali (come da verbale di consegna di cui	
	al precedente comma); ciò, per rendere i locali più funzionali ad un più	
	completo ed ampio uso dei medesimi.	
	Tutto quanto comporti modifiche strutturali all'immobile concesso in uso	

deve essere preventivamente concordato ed autorizzato per iscritto
dall'Amministrazione Comunale.
 L'ASP Circondario Imolese è responsabile dei beni oggetto della presente
concessione in gestione, ovvero delle strutture e degli altri beni strumentali
 presenti (arredi, attrezzature, dotazioni, ecc.) ed esonera espressamente il
Comune di Medicina per eventuali danni cagionati agli stessi ed agli
 utilizzatori e fruitori.
 Il valore dell'ampliamento della Casa Protetta viene stimato in € 793.166,11,
 tenuto conto dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la
 costruzione.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Le spese per le utenze ed i servizi (idriche, elettriche, telefoniche, per il
 riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti, ecc) saranno totalmente a carico
 dell'ASP Circondario Imolese in qualità di concessionario dunque utilizzatore
e gestore dell'immobile, tenuto alla sostenimento delle stesse.
Le spese per l'assicurazione RCV-RCT dei locali, delle strutture, delle
 strumentazioni ed degli arredi contenuti sono poste in carico all'ASP
 Circondario Imolese in qualità di concessionario dunque utilizzatore
dell'immobile. Copia della polizza assicurativa contratta dal concessionario
dovrà essere fornita al Comune
 Con il presente atto, inoltre, il concessionario, prende in carico tutte le spese
 per la corretta gestione della nuova ala Casa Protetta ivi comprese l'ordinaria
pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione dei locali e del
 giardino pertinenziale nonché degli spazi e delle strutture esterne, necessarie
 per la conservazione dell'immobile e delle sue strumentazioni, senza alcun

	diritto di rivalsa nei confronti del Comune eccetto che per i vizi d'opera,	
	disciplinati dal Codice Civile e che dovranno essere tempestivamente	
	segnalati dal Concessionario all'Amministrazione Comunale al fine di attivare	
	le procedure di rivalsa nei confronti dell'esecutore delle opere.	
	Il Concessionario si impegna a mantenere a disposizione del Comune di	
	Medicina n. 2 posti letto nella nuova ala della Casa Protetta per un periodo	
	di anni 7 ( sette) in modo da garantire l'ammortamento della spesa sostenuta	
	dal Comune, come da prospetto sottoindicato:	
	1. finanziamento Comune € 469.779,38;	
	2. finanziamento Regione € 323.386,73;	
	3. costo effettivo medio del servizio, al giorno a persona ricoverata,	
	come determinato dal contratto di servizio 2014 (art. 20-comma 5) € 91,74;	
	4. costo effettivo medio del servizio annuale per l'utilizzo di 2 ( due)	
	posti letto € 66.970,20;	
W-1 (1988)	5. numero anni per ammortamento spesa sostenuta dal Comune: 7,015;	
<del> </del>	6. costo effettivo relativo alla riserva di n. 2 (due) posti letto per 7	
	anni: € 469.779,38 ;	
	Il Comune di Medicina si impegna a sostenere l'onere tributario per	
	imposte/tasse eventualmente dovute in relazione alla "natura" dell'immobile	
	in proprietà; mentre saranno a carico dell'ASP Circondario Imolese le	
	imposte/tasse eventualmente dovute e conseguenti alla gestione	
	dell'immobile.	
	I proventi gestionali derivanti dall'utilizzo dell'ampliamenti della CRA, sono	
	di competenza dell'ASP Circondario Imolese. Nulla è dovuto al Comune di	·
	Medicina.	

	La gestione finanziaria e contabile, al pari di quella amministrativa, delle	
	attività organizzate dall'ASP Circondario Imolese sono in carico alla	
	medesima.	
	E' ulteriormente a carico dell'ASP Circondario Imolese ogni adempimento in	
44.40. 11	materia di obbligo di comunicazione alle Autorità Competente per lo	
	svolgimento della propria attività istituzionale all'interno dei locali concessi	
	in uso o di altri obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo	
	di attività organizzata, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni	
	responsabilità per eventuali inadempienze.	
	ART. 6	
	RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E RISOLUZIONE DELLA	
<u> </u>	CONCESSIONE	
	Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza	
	del buon padre di famiglia (ovvero secondo una condotta tale da non	
	danneggiare o alterare in alcun modo lo stato dei luoghi e dei beni in essi	
	contenuti e di mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto) e può	
	servirsene unicamente per le finalità determinate dal presente contratto.	
	Il Concessionario sarà, pertanto, responsabile verso il Comune di Medicina e	
	verso i terzi di eventuali danni cagionati da ogni abuso, uso incauto, diverso,	
	trascuratezza ed incuria e comunque non da normale usura. Egli si obbliga	
	dunque ad assicurarsi con primaria compagnia di assicurazione per	
•	responsabilità RCV-RCT per i locali, le strutture, strumentazioni, arredi	
	contenuti e per il personale impiegato come già previsto nel precedente	
	articolo 5.	
	Ogni eventuale danneggiamento rilevato sarà posto in carico al	
	_	

 Concessionario, il quale avrà discrezionale facoltà di rivalersi su soggetti terzi	
 gestori o utilizzatori della struttura, mediante intervento diretto o mediante	
 sopportazione dell'onere economico derivante dal ripristino originario e	
 funzionale dei beni danneggiati.	
È facoltà del Comune di Medicina verificare lo stato dei locali e delle	
attrezzature da egli fornite e comunque fare ispezionare l'immobile oggetto	
 del presente atto a proprio personale tecnico o a persone appositamente	
 incaricate per verificare lo stato di conservazione e manutenzione, previo	
 avviso alla controparte contrattuale.	
Il concessionario si impegna ad utilizzare e a far utilizzare solo	
 apparecchiature conformi alle norme vigenti.	
 In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi previsti a	·
 suo carico l'Amministrazione Comunale può chiedere l'immediata	
 restituzione dell'immobile oltre al risarcimento del danno.	
L'Amministrazione Comunale è pertanto sollevata da qualunque	
 responsabilità connessa alla gestione da parte del concessionario o del	
 soggetto gestore incaricato. A tal fine si precisa, altresì, che, ai fini della	
 pratica di prevenzione incendi, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività	
(S.C.I.A.), prevista del DPR n. 151/2011 e ss.mm.ii., verrà sottoscritta dal	
 Concessionario, in qualità di soggetto titolare dell'attività, che avrà anche	
l'obbligo di provvedere ai rinnovi periodici previsti per legge.	
 E' fatto salvo che, per quanto riguarda la conformità della centrale termica,	
posta all'interno dei locali della preesistente CRA e modificata a seguito della	
 variazioni introdotte con l'ampliamento, si attende la visita di controllo da	
 parte degli Enti Terzi competenti (tra cui, VVF e AUSL per pratica ex	

	ISPESL); e pertanto, la presa in carico è condizionata dall'esito positivo di tali	
	verifiche, evidenziando il fatto che eventuali non conformità o prescrizioni	
<del>-</del>	impartite dagli enti competenti e derivati dai lavori di ampliamento eseguiti	
	dall'Amministrazione comunale, dovranno essere risolte dal Comune di	
	Medicina senza costi aggiuntivi per l'ASP Circondario Imolese.	
	ART. 7 – RICONSEGNA DELL'IMMOBILE	
	I locali si intendono dati in concessione nello stato in cui si trovano	
	attualmente. Al termine naturale della concessione rimarranno di piena ed	
	esclusiva proprietà dell'ASP Circondario Imolese così come il terreno su cui	
	sono realizzati, cessando di validità gli effetti dell'atto di Costituzione di	
	diritto di superficie - Repertorio n. 8357 Raccolta n. 3365 - citato in	
	premessa.	
<u> </u>	Il concessionario non potrà comunque modificare la struttura dei locali, la	
	distribuzione delle reti di servizi o degli impianti connessi senza	
	l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.	
	L'esecuzione da parte del concessionario di lavori in contrasto con le vigenti	
	norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione della	
	concessione per fatto e colpa del concessionario. Il silenzio o l'acquiescenza	
	del Concessionario rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati,	
	non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di	
	tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario	
	ART. 8 – DANNI A COSE O PERSONE	
	Il Concessionario è costituito custode dei beni nella loro totalità (strutture,	
	locali, arredi, attrezzature, dotazioni, ecc.) ricevuti in gestione con il presente	
	atto e, pertanto, ne è responsabile ed esonera espressamente	

	l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni a	
	cose o persone.	
	ART. 9 – CONTROVERSIE	
	Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che	
	dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della	
	concessione è preliminarmente esaminata in via conciliativa. Qualora la	
	controversia non trovi bonaria composizione in tale sede, viene devoluta	
	all'Autorità giurisdizionale competente.	
	Non sussiste la competenza arbitrale.	
	Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.	
	ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI	
	Per sua natura il presente atto non è soggetto all'applicazione di diritti di	
	segreteria.	
	Il presente contratto è soggetto a pagamento dell'imposta di bollo che verrà	
	assolta, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17.06.2014 dall'ASP Circondario Imolese	
	Ai sensi dell'art. 2 della parte II della tariffa allegata al dpr 26 aprile 1986 n.	
	13 la presente scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.	
	ART. 11 – RINVIO	
	Per quanto non previsto dalla presente concessione le parti si riportano alle	18.00
	disposizioni del Codice Civile in materia di concessione ed espressamente si	
	fa riferimento agli articoli 1805 - 1808 - 1809 - 1812.	
	Letto alla presenza contestuale delle Parti, dalle stesse approvata e	
-	sottoscritta, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le	
	sottoscrizioni finali, unitamente al verbale di validazione del progetto	
	esecutivo di cui all'art. 112 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 (Allegato "A"), la	
	12	

planimetrie dei locali (Allegato "B") e al verbale descrittivo dello stato dei	 
luoghi (Allegato "C") in segno di accettazione e conferma.	 
 Medicina, lì 2015	 
 Per il Comune di Medicina	
D.ssa Bruna Cimatti	
 Per l'Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese	 
 Dott.ssa Stefania Dazzani	 
	·
	·